



Provincia di Padova

Li 02/9/2013

35121 PADOVA - Piazza Antenore n.3

PROT. N. 119874/13

SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

RIF. NOTA: 5296

Spett.le Ditta
TRE G. RECUPERI S.R.L.

VIA VETTA, 20

35043 - MONSELICE (PD)

OGGETTO: art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.5/2/98 e succ. mod. ed integr. Attività di controllo.
Certificazione del RINNOVO dell' Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi .

A seguito della Comunicazione (ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06) di RINNOVO dell'attività di recupero fatta pervenire dalla ditta in indirizzo alla Provincia di Padova in data:
30/05/2013 prot. n. **79219**

si certifica

che la ditta con sede attività in **VIA VETTA, 20**
comune di **MONSELICE** è iscritta al n **362/PD** del Registro delle
imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del
D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art.216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed
i CER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritte:

Codice attività:	Operazioni:	CER 2002:
6.1	R13, R3	020104
		150102
		170203
		191204
		200139

6.2	R13, R3	070213
		160119
		160216
		160306
		170203

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n.346 del 19/3/2013.

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:

quantità annua di rifiuti trattati: ton./anno **25920** ;
 capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento: ton. **200** ,
 e ton. **0** oggetto di sola messa in riserva R13.

Così come previsto dal comma 5 dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni (cioè entro il **08/07/2018**).

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:

- il versamento, entro il termine previsto del 30.04 di ogni anno dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 24/12 mesi e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti (artt.8,9 DM 5/2/98).
- effettuazione della domanda di Rinnovo della Comunicazione nei termini previsti.

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente per le attività ed i codici sopra indicati.

Si invita la ditta a verificare quanto riportato dal presente certificato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni, è pregata di comunicarlo allo scrivente Settore Ambiente della Provincia.

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs.n. 152/2006, deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi, e ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti. La Comunicazione di cui all'art.216 del D.Lgs n.152/2006 non ha quindi alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare il relativo impianto, che costituiscono invece l'indispensabile presupposto per la legittimità delle Comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni, etc...) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale di cui all'art.216 del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, oltre agli eventuali addebiti di natura penale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
 dott.ssa Miledi Dalla Pozza
 (con firma digitale)